



COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e analoga forma di vendita su area pubblica

Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visto:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020
- il DPCM 22/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20- 03-2020;
- l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*” pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*”
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV19*”;
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

- il DPCM del 10/04/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 11-04-2020
- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74
- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 *“Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Richiamato il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020 e il relativo allegato 9 in base al quale con riferimento alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, quest'ultimi devono:

- *assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
- *verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;*
- *assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*
- *assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

Precisato che nel citato allegato vengono elencate anche le misure a carico del titolare di posteggio ovvero:

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Vista l'Ordinanza n. 151 del 12 Novembre 2020 del Presidente della Regione Veneto recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni" nella quale "è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto o su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

1. *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
2. *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
3. *sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
4. *applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del Dpcm del 3 Novembre 2020;"*

Sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che lo svolgimento dei mercati cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica, avvenga fino al 22 Novembre 2020 secondo le seguenti disposizioni:

1. la perimetrazione dell'area mercatale così come delineata nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento
2. la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita
3. la presenza di personale addetto alla sorveglianza che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento e che controlli l'accesso all'area di vendita;
4. l'applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del Dpcm del 3 Novembre 2020;

- che le prescrizioni sopra elencate debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare

DISPONE altresì

- a) che gli operatori su area pubblica di via Belludi e Piazza del Santo nonchè gli esercenti l'attività di commercio su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area

pubblica, e coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante, sempre nel rispetto della normativa di settore, provvedano autonomamente ad organizzare il proprio spazio, eventualmente anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti

- a) La sospensione nei mercati ordinari e posteggi isolati della vendita di abbigliamento e calzature usati ad esclusione dei mercati dell'usato a merceologia esclusiva.
- b) che ciascun operatore economico organizzi l'esposizione della merce in modo ordinato (senza ammassamenti di merce) al fine di evitare l'avvicinamento interpersonale al sotto delle distanze di sicurezza

il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto a) e b) e c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 a € 3.000, così come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Capo Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

IL SINDACO
Sergio Giordani